



**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE
DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SER.CO.P.**

ANNO 2011

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
- Art. 3 Interpretazione autentica del contratto decentrato

TITOLO II

SISTEMA D'INCENTIVAZIONE

- Art. 4 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate stabili e variabili
- Art. 5 Criteri generali dei sistemi d'incentivazione del personale
- Art. 6 Struttura finanziaria del sistema incentivante
- Art. 7 Sistema incentivante
- Art. 8 Precisazioni sul sistema incentivante

TITOLO III

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

- Art. 9. Progressioni economiche all'interno della categoria
- Art. 10. Progressioni economiche all'interno della categoria
- Art. 11. Norma conclusiva

Allegato 1 Risorse decentrate

Allegato 2 Schede per Progressioni economiche all'interno della categoria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato integrativo si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dall’Azienda Speciale Consortile denominata Azienda Servizi Comunali alla Persona (in breve Ser.co.p).

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne la parte normativa ed è valido per la parte economica dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato.

Art. 3

Interpretazione autentica del contratto decentrato

1. In caso di controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; la richiesta di interpretazione autentica deve riguardare problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL 01/04/1999, e s.m.i., sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del presente contratto decentrato.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO E SISTEMA D'INCENTIVAZIONE

Art. 4

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie decentrate stabili e variabili

1. Le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono ripartite nel rispetto della disciplina fissata dai CCNL vigenti secondo i criteri specificati nei successivi commi.
2. Le parti concordano nel ritenere che le risorse decentrate sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza ed efficacia dell'azione di Ser.co.p, nonché di qualità dei servizi istituzionali anche attraverso l'utilizzo di strumenti di controllo di gestione al fine di diffondere sempre più il percorso obiettivi – programmazione – utilizzo risorse – verifica quantitativa e qualitativa degli obiettivi.
3. In ogni caso, le risorse eventuali e variabili di cui all'articolo 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004 non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti avente carattere di stabilità e ripetibilità.
4. Le risorse decentrate, determinate ai sensi dell'art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 (allegato), vengono ripartite in conformità all'art.17 del CCNL 1998-2001 e nel rispetto degli artt. 33-37 del CCNL 2002-2005, con le seguenti finalità:

ART.	CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
Art. 17 c. 2 lett. a	1/4/1999	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi	€ 13.400,00
Art. 17 c. 2 lett. b	1/4/1999	Fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria	€ 5.000,00
Art. 17 c. 2 lett. c	1/4/1999	Fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato ai titolari di posizione organizzativa	€ 13.000,00
Art. 17 c. 2 lett. d	1/4/1999	Indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori	€ 2.000,00
Art. 17 c. 2 lett. e	1/4/1999	Fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C	€ 0,00
Art. 17 c. 2 lett. i	1/4/1999	Specifiche responsabilità personale categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti	€ 0,00
		TOTALE	€ 33.400,00

Art. 5

Criteria generali dei sistemi d'incentivazione del personale

1. Il sistema della produttività è strettamente correlato ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. Andranno premiate la capacità di attuare programmi, conseguire risultati, proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti gestionali finalizzati ad una maggiore efficacia e qualità dei servizi erogati agli utenti.

Art. 6

Struttura finanziaria del sistema incentivante

1. Oggetto di incentivazione sono i risultati apprezzabili aggiuntivi realizzati da ciascuna struttura rispetto all'attività programmata, le risorse per l'incentivazione sono individuate come segue:

PROGETTO	RISORSE DESTINATE
Efficienza sad	Euro 600,00
Pronto intervento tutela minori	Euro 3.600,00
Informatizzazione cartella e interventi per servizio tutela minori	Euro 2.500,00
Bilancio sociale	Euro 1.800,00
Supporto sistema controllo trasporto	Euro 900,00
Supporto tutela	Euro 800,00
Servizi accessori asa	Euro 400,00
Ottimizzazione e efficienza servizi (SAD e ADM)	Euro 1.600,00
Servizio Sociale di Base	Euro 600,00
Supporto progettualità Comune di Rho	Euro 600,00
Totale	Euro 13.400,00

Art. 7

Sistema incentivante

1. Il sistema degli incentivi monetari dell'Azienda Speciale Consortile e l'utilizzo della quota di fondo destinata dal presente contratto decentrato a tal fine, consiste in un incentivo collegato al raggiungimento degli obiettivi/progetti da parte dei singoli servizi, e all'interno di questi al contributo apportato dal singolo lavoratore.

2. Oggetto di incentivazione sono i risultati realizzati dal dipendente rispetto agli obiettivi assegnati, le prestazioni svolte nonché gli atteggiamenti e i comportamenti organizzativi tenuti dal dipendente nel periodo di valutazione.
3. Il conseguimento degli obiettivi/progetti è certificato dal Direttore dell'Azienda Speciale Consortile.
4. La valutazione dei risultati e delle prestazioni viene effettuata dal Direttore dell'Azienda Speciale Consortile sulla base delle schede di valutazione condivise con la parte sindacale.
5. Il premio riconosciuto al singolo dipendente è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- parametro di categoria

Categoria	Parametro
D	150
C	125
B	110

- valutazione dei risultati e dei comportamenti organizzativi:
- valutazione fino al 60% del punteggio max raggiungibile ⇒ 0%
 - valutazione da 60,1% a 75% del punteggio max raggiungibile ⇒ 75%
 - valutazione da 75,1% a 90% del punteggio max raggiungibile ⇒ 90%
 - valutazione da 90,1% a 100% del punteggio max raggiungibile ⇒ 100%
6. Considerato che l'incentivazione è attribuita in base alla valutazione delle prestazioni e dei risultati la stessa viene corrisposta ai soli dipendenti effettivamente presenti in servizio per un periodo pari o superiore a mesi sei; in caso di interdizione anticipata per maternità e congedo di maternità il predetto limite di mesi sei è ridotto a tre.
 7. Gli eventuali avanzi derivanti o da valutazione inferiore al minimo stabilito o da un servizio effettivo inferiore a sei mesi verranno attribuiti agli altri dipendenti del medesimo progetto che hanno conseguito in sede di valutazione almeno il 90% del punteggio massimo raggiungibile, i quali potranno raggiungere in scala parametrica il 130% del fondo individuale.
 8. Gli eventuali ulteriori avanzi sono portati in aumento delle risorse decentrate dell'Azienda Speciale Consortile dell'anno successivo.

Art. 8

Precisazioni sul sistema incentivante

1. Gli obiettivi annullati in corso d'anno e gli obiettivi non più raggiungibili per eventi sopravvenuti non prevedibili in fase di prima assegnazione o di verifica periodica non sono considerati per la valutazione finale.
2. Gli importi relativi alla produttività verranno erogati ai dipendenti valutati positivamente entro il mese di luglio.

3. Per i dipendenti con rapporto di lavoro "part-time" l'importo di produttività è riparametrato alla percentuale di "part-time". Per i dipendenti il cui rapporto di lavoro viene trasformato in corso d'anno da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, il predetto premio verrà attribuito in misura proporzionale relativamente alla percentuale del part-time ed ai relativi periodi.

TITOLO III

Art. 9

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA

1. Le parti convengono di riconoscere in maniera permanente la professionalità maturata e l'impegno del personale nello svolgimento concreto dell'attività lavorativa, attraverso l'istituto della progressione economica orizzontale.
2. La progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL 01/04/1999.
3. In applicazione dell'art. 5 del CCNL 31/03/1999, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

a) per i passaggi a tutte le posizioni economiche della categoria A:

- risultati ottenuti
- prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati all'attività lavorativa ed ai processi di riorganizzazione
- qualità delle prestazioni individuali
- esperienza acquisita
- impegno

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali della categoria B e C:

- risultati ottenuti
- prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati all'attività lavorativa ed ai processi di riorganizzazione
- qualità delle prestazioni individuali
- esperienza acquisita
- impegno

c) per i passaggi alla seconda posizione economica ed ulteriori, successive ai trattamenti tabellari iniziali della categoria B e C:

- risultati ottenuti

- prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati all'attività lavorativa ed ai processi di riorganizzazione
- impegno
- qualità delle prestazioni individuali

d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C, nonché per tutte le progressioni della categoria D:

- si prendono in esame i quattro punti previsti alla lettera c), tenendo conto anche:
 - del diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, in relazione soprattutto ai rapporti con l'utenza;
 - del grado di coinvolgimento del lavoratore nei processi lavorativi, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
 - dello spirito di iniziativa individuale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro.

4. La valorizzazione dei criteri sopra riportati ai fini del riconoscimento della progressione avverrà secondo i criteri di cui alle schede allegate che tengono conto degli elementi di valutazione di cui alle schede di valutazione dei risultati e delle prestazioni concertate ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. d) del CCNL 31/3/1999.
5. Per esperienza acquisita si intende l'anzianità di servizio maturata nell'Azienda Speciale Consortile. I periodi di aspettativa non retribuita non verranno considerati ai fini del calcolo dell'anzianità.
6. L'accesso alle procedure selettive per l'attribuzione della progressione è comunque subordinato al raggiungimento di una valutazione complessiva non inferiore al 65%, tenuto conto della media dei due anni precedenti all'anno a cui la progressione è riferita.

Art. 10

Precisazioni sulle progressioni economiche orizzontali

1. Nel Triennio 2011 - 2013 verrà effettuato un piano pluriennale di crescita con progressioni orizzontali, compatibile con le risorse economiche, che prevede:

livelli	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
B	2		
C	1	1	1
D	3	3	2

2. Per l'attribuzione della progressione economica orizzontale, verranno stilate graduatorie distinte per ciascuna categoria professionale.

3. Ai fini della progressione economica orizzontale potranno essere valutati i lavoratori che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferiscono le selezioni, siano in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi nell'Azienda Speciale Consortile.
4. La valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica orizzontale viene effettuata sulla base della scheda di valutazione relativa all'anno precedente a quello di riconoscimento della progressione economica (es. progressione riconosciuta dal 01/01/2011, scheda di valutazione relativa all'anno 2010).
5. In caso di parità verrà data precedenza al dipendente con più anzianità di servizio nella posizione economica; nel caso di ulteriore parità al più anziano di età.
6. Gli effetti economici della progressione orizzontale decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione.

Art. 11

Norma conclusiva

1. Le parti concordano che si realizzerà in un triennio, dal 2011 al 2013, un piano pluriennale di crescita con progressioni orizzontali compatibile con le risorse economiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rho, lì _____

Per la parte datoriale:

Il Direttore Azienda Speciale Consortile Ser.co.p (Dr. Guido Ciceri)

Per la parte sindacale:

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

L'Azienda Speciale Consortile Ser.co.p e le OO.SS. firmatarie della presente pre – intesa danno atto che la stessa sarà sottoposta all'esame del revisore unico dell'Azienda Speciale Consortile e del Consiglio di Amministrazione, e che in caso di parere sfavorevole la delegazione datoriale deve riavviare la trattativa con la delegazione sindacale per riconsiderare e modificare le clausole controverse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rho, lì _____

Per la parte datoriale.

Il Direttore Azienda Speciale Consortile Ser.co.p (Dr. Guido Ciceri)

Per la parte sindacale:

Allegato 1

RISORSE DECENTRATE

Risorse per il finanziamento del fondo	
DESCRIZIONE	IMPORTI
CCNL 22/01/04 art. 31, comma 2	€ 26.000,00
CCNL 22/01/04 art. 31, comma 3 e 5	€ 7.400,00
TOTALE	€ 33.400,00